



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Comunicato Ufficiale n. 22/CSAT del 25 Gennaio 2024**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 22 Gennaio 2024  
ha adottato le seguenti:

**MOTIVAZIONI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Schiappa.**

**Reclamo della società SS ERCOLANESE 1924 in riferimento al C.U. n.12/GST del 29.11.2023.**

**Gara – SS Ercolanese 1924 / Rione Terra del 19.11.2023 – Campionato Eccellenza -, girone A. Perdita della gara.**

Dalle dichiarazioni rese dal DDG dagli assistenti arbitrali si evince che gli stessi non escludevano la possibilità che il n.14 della squadre Rione Terra abbia sostituito il n.11 della medesima squadra e che non è consentito alla Corte verificare i fotogrammi, nonché visionare i video, sebbene proveniente da una TV autorizzata alle riprese anche in considerazione che legittimamente la squadra Rione Terra avrebbe potuto effettuare altre sostituzioni. **La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DISPONE**

**Di rimettere gli atti Procura Federale al fine di svolgere gli accertamenti opportuni entro e non oltre 20 giorni.**

**DELIBERA**

**di sospendere il giudizio ed i relativi termini.**

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Schiappa.**

**Reclamo della società BOMBONERA in riferimento al C.U. n.33/ A.G. del 21.12.2023.**

**Gara – Bombonera / Albanova Calcio del 17.12.2023 – Campionato Under 15 -, girone B. Perdita della gara.**

La società Asd Bombonera proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.33 del 21/12/2023, con la quale veniva inflitta alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Il Gst, nella predetta delibera, evidenziava che il DDG si presentava all'impianto di gara alle ore 10.30 per procedere alle operazioni preliminari alla gara fissata per le 11.30. Il terreno di gioco, all'arrivo del DDG, era occupato da altre gare del campionato under 16 fissata per le ore 10.30 ed iniziata con un ritardo di 45 minuti. La società Albanova Calcio, avversaria della società reclamante, dopo aver atteso il trascorrere di un tempo di gara, attesa la impossibilità di disputare la stessa, abbandonando l'impianto di gioco non consentendo la disputa della stessa. Il Gst evidenziava la responsabilità della società reclamante che aveva indicato campo ed orario per la disputa. La società reclamante asserisce che alcuna responsabilità può essere, ascrivibile per cui la delibera del Gst deve essere riformata e/o annullata e, conseguentemente, deve essere disposta la nuova disputa della gara. Il mancato svolgimento della gara, secondo la reclamante, infatti, non

appare in alcun modo riconducibile alla società ospitante in quanto l'evento (notevole ritardo accumulato dalle precedenti gare federali) non era in alcun modo prevedibile né tantomeno evitabile dal momento che nessun controllo poteva essere effettuato preventivamente dalla società reclamante. Rilevato, infine, che le gare precedenti avevano avuto inizio comunque con notevole ritardo, la partita in oggetto non avrebbe mai avuto luogo all'orario stabilito e sarebbe iniziata certamente dopo il decorso dei 45 minuti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali nonché il reclamo così come proposto, ritiene la stessa meritevole di accoglimento. Dalla documentazione esibita ed allegata agli atti, appare senza ombra di dubbio alcuno che la responsabilità per la mancata disputa della gara possa essere ascrivibile alla reclamante dal momento che le due gare federali precedenti hanno subito notevoli ritardi nell'inizio. Peraltro, come da dichiarazione depositata agli atti, entrambe le società hanno sottoscritto in data 19/12/2023, in epoca quindi precedente alla delibera del Gst, una dichiarazione con la quale mostravano la volontà di disputare la gara non iniziata.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo, e per l'effetto annulla la delibera del Gst pubblicata sul C.U. N.33 DEL 21/12/2023 e conseguentemente dispone la disputa della gara che non ha avuto inizio mandando al C.R. Campania per la fissazione del giorno e dell'orario. Nulla dispone per il contributo di giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Schiappa.**

**Reclamo della società SAVOIA 1908 SSD ARL in riferimento al C.U. n.69 del 28.12.2023.**

**Gara – Savoia 1908 Ssd Arl / S. Anastasia Calcio 1945 del 21.11.2023 – Campionato Under 19- , girone E. Perdita della gara.**

La società Savoia 1908 Ssd Arl ha proposto ricorso avverso la decisione del Gst con C.U. 69 del 28/12/2023, relativa alla gara del 21/12/2023 tra la medesima ricorrente e la S. Anastasia Calcio 1945. La ricorrente riferiva che il Giudice Sportivo ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società S. Anastasia; un punto di penalizzazione in classifica; l'ammenda di euro 100,00. Il Giudice ha inflitto tali sanzioni rilevando che la "gara non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Savoia". Anche motivo di censura alla decisione del Gst, la ricorrente deduce che lo stadio A. Giraud, ove il Savoia 1908 non si sarebbe presentata, è inagibile da circa due anni, e che pertanto, la sede ufficiale degli incontri casalinghi sarebbe stata comunicata, sin da inizio stagione, essere lo stadio C. Papa di Cardito. Conseguentemente, non sarebbe corretta l'indicazione, degli atti e comunicazione del Comitato Regionale, per cui la sede di gara, designata dal Savoia 1908, è lo stadio A. Giraud. La Corte, valutati gli atti, rileva il difetto, della comunicazione richiamata dalla ricorrente, ove sarebbe indicata quale sede, per la disputa delle gare, lo stadio V. Papa di Cardito. Al contrario, è la stessa ricorrente a riconoscere che nel "quadro gara del campionato" è inserito "inspiegabilmente lo stadio Giraud quale campo ufficiale delle gare casalinghe della squadra Juniores della scrivente società"; e, tuttavia, alcuna richiesta di aggiornamento la ricorrente Savoia 1908 deduce, o dimostra, di aver trasmesso, dall'inizio del campionato al Comitato. Tale silenzio, a voler dare rilievo all'affermazione della ricorrente, conferma il corretto affidamento del Comitato, e degli avversari, in ordine alla sede di gara, e l'esclusiva responsabilità del Savoia 1908. Non va sottoscritto. In tale contesto, che, in maniera contraddittoria, nel proprio ricorso, la società Savoia 1908 dapprima deduce di aver comunicato quale sede di gara, lo stadio V. Papa di Cardito e, poi, di aver finora svolto tutte le gare di campionato al Campo Athena di San Giuseppe Vesuviano, così pregiudicando con tale deduzione la coerenza e il vaglio di fondatezza, del ricorso. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n.69 del 28.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Schiappa.**

**Reclamo della società FELICE SCANDONE in riferimento al C.U. n.17/GST del 27.12.2023.**

**Gara – Torella Dei Lombardi / Felice Scandone del 10.12.2023 – Campionato 1° Categoria- , girone E. Perdita della gara.**

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società del Torella dei Lombardi, rileva che lo stesso va rigettato. Il reclamo è stato presentato dalla società Felice Scandone avverso la decisione del Gst che accolto il reclamo della società Torella dei Lombardi in prime cure, disponendo di proseguire la gara in epigrafe, a porte chiuse con due commissari di campo. La decisione della sospensione al minuto 17 del secondo tempo è susseguita all'esplosione di un petardo nei pressi del passaggio che porta agli spogliatoi del dirigente della società Felice Scandone, sig. Volpe Mirko, espulso per seconda ammonizione, in occasione del pareggio della squadra di casa. Il Gst valutate le circostanze indicate nella relazione del DDG come manchevoli della indicazione di tensione o pericolo, né sul campo, né sugli spalti, ha escluso la possibilità di poter attribuire una responsabilità, diretta e/o indiretta ad alcuna delle società gareggianti, in virtù dell'art. 10, comma 1 CGS, e disponendo dunque la prosecuzione della gara. Entrambe le società hanno pervenire nei termini memorie che, con avverse e diverse deduzioni, hanno chiesto la vittoria a tavolino (Felice Scandone) ed invece la conferma della decisione del Gst (Torella dei Lombardi). Venivano escussi i rappresentanti della società Torella dei Lombardi. Tosto che il referto arbitrale fa fede privilegiata su quanto accaduto sul campo di gioco, si tratta di valutare se la gara debba essere rigiocata ovvero debba comportare la vittoria a tavolino 0-3. È incontestato che sia stato esploso un petardo a cui sono conseguiti una serie di eventi che ha indotto il DDG ha sospendere la gara. A ben vedere, le contrapposte memorie non apportano elementi che possano indurre Questa Corte a modificare la decisione del Gst, né la stessa può valutare documenti informatici (video e/o foto) come fonte di prova a sostegno delle rispettive tesi difensive. La decisione appare equilibrata ed è conforme ai precetti del CGS, disponendo la prosecuzione, sino a quel momento corretta, ed al contempo ha disposto la presenza di due commissari di campo e che si svolga la gara a porte chiuse. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n.17/GST del 27.12.2023.**

**Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 25 Gennaio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**